Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 4 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 717.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 5 maggio 1941-XIX, n. 456, 15 maggio 1941 nn. 471 e 498, e 19 maggio 1941-XIX, n. 510;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1941-42:

Ministero degli affari esteri . . .	L.	30.000.000
Ministero dell'interno	»	1.000.000.000
Ministero dei lavori pubblici . . .	»	2.000.000
Ministero delle comunicazioni . . .	»	2.200.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici e delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1941-42, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 98-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il rimpatrio degli italiani all'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani in Francia e nell'Africa del Nord ed in altri paesi in conflitto - Spese per viaggi e per la protezione degli interessi italiani nei paesi predetti . . . . . L. 30.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 105-*bis* (di nuova istituzione). — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . L. 1.000.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 115-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada per spese inerenti a servizi e prestazioni della Milizia della strada dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 2.000.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 81-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra . . . . . L. 200.000

Cap. n. 81-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . » 1.000.000

Cap. n. 85-*bis* (di nuova istituzione - sotto la nuova rubrica « Spese per la milizia portuaria »). — Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra . » 1.000.000

Totale . . . L. 2.200.000

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Cap. n. 15-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario dello Stato per spese inerenti a servizi e prestazioni della Milizia della strada dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 2.000.000

Spesa:

Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni della Milizia della strada dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 2.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1941-XIX

Atti del Governo, registro 436, foglio 3 — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 718.

Sostituzione di un membro supplente del Tribunale delle prede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° aprile 1941-XIX, n. 220, concernente l'istituzione e composizione del Tribunale delle prede;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e Ministro per la marina, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il dott. Mario Gallo, 1° referendario al Consiglio di Stato, è nominato membro supplente del Tribunale delle prede in sostituzione del dott. Gaetano Vetrano.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 8. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX, n. 719.

Modificazione all'art. 4 dello statuto organico della « Fondazione in favore degli agenti, personale di governo ed allievi della Regia scuola tecnica di polizia di Roma ».

N. 719. R. decreto 18 aprile 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene modificato l'art. 4 dello statuto organico della « Fondazione in favore degli agenti, personale di governo ed allievi della Regia scuola tecnica di polizia di Roma ».

Visto:
(*ai sensi del R. decreto* 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. 720.

Determinazione dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale in A.O.I.

N. 720. R. decreto 15 maggio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, vengono determinati i servizi prestati in A.O.I., dal 1° gennaio 1940-XVIII al 10 giugno 1940-XVIII, da ritenersi utili agli effetti della concessione dei benefici previsti per il personale che ha partecipato ad operazioni di grande polizia nelle Colonie.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 721.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Domicella (Avellino).

N. 721. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario in Domicella (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 722.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Cecina.

N. 722. R. decreto 27 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Cecina viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 723.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Perugia.

N. 723. R. decreto 27 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene abrogato lo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Perugia, approvato con R. decreto 25 giugno 1926, n. 1348, ed è approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 724.

Autorizzazione alla Regia università di Perugia ad accettare una donazione.

N. 724. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Perugia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 28.319,20, disposta in suo favore dal Sen. conte dott. Claudio Faina fu Eugenio, in rappresentanza di un apposito Comitato promotore per le onoranze alla memoria del prof. Alessandro Vivenza, con atto rogato in forma pubblica amministrativa il 9 gennaio 1941-XIX dal sig. dott. Alfredo Masdea fu Arturo, direttore amministrativo della Regia università di Perugia, per l'istituzione di un premio da intitolarsi « Premio Alessandro Vivenza » e da conferirsi secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Figora » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 31 marzo 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI,

n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Figora » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Ortanova in testa alla ditta Quinto Teresa fu Alessandro, maritata Spada, alla partita 2228, foglio di mappa 2, particella 42, foglio di mappa 3, particelle 3, 4-*a*, 4-*b*, 4-*c*, 4-*e*, 4-*f*, 21-*a*, 21-*b*, 21-c, per la superficie complessiva di Ha. 112.35.33, e con l'imponibile di L. 7534,36.

Il fondo confina: a nord, con proprietà Carella, fondo Tancredi di Ricciardi e proprietà Flaviano; ad est, con tratturo Tressanti, proprietà Carella Maria, fondo De Capite maritata Barone; a sud, con proprietà De Capite e Filiasi; ad ovest, con proprietà Filiasi e Flaviano.

Il fondo in oggetto, come dagli atti, è di proprietà della suddetta signora Quinto Teresa maritata Spada;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 30 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Figora » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 270.000 (duecentosettantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1941-XIX
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 244. — D'ELIA

(3021)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1941-XIX.

Mobilitazione civile dell'Azienda industriale edile Teso Tiso della Tripolitania.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Visto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 1085;

Vista la proposta del Ministero dell'Africa Italiana;

Decreta:

L'Azienda industriale edile Teso Tiso, che esercita la sua attività nella Tripolitania, è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra a decorrere dal 14 febbraio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1941-XIX
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 225.

(3066)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1941-XIX.

Sostituzione del sequestratario delle Società The United Limmer e Vorwohle Asphalte, e The Val de Travers, con sede a Ragusa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 30 agosto 1940-XVIII, con il quale il dott. Camillo Perrier fu nominato sequestratario delle Società The United Limmer e Vorwohle Asphalte, e The Val de Travers, con sede a Ragusa;

Considerata l'opportunità di affidare ad altra persona l'incarico suddetto;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII;

Decreta:

L'avv. prof. Alfonso Sermonti è nominato sequestratario delle Società The United Limmer e Vorwohle Asphalte, e The Val de Travers, con sede a Ragusa, in sostituzione del dott. Camillo Perrier.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3069)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta « Stamboul » di Costantino Economides, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 1941-XIX, con il quale la ditta « Stamboul » di Costantino Economides, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 12 marzo 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta « Stamboul » di Costantino Economides, con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3068)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Pericle Triantafillis, con sede a Venezia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Pericle Triantafillis, con sede a Venezia;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 27 febbraio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Pericle Triantafillis, con sede a Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3067)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Apuania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;
Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 76 del 26 aprile 1939 della provincia di Apuania col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Apuania;
Vista la deliberazione 20 maggio 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Apuania nel testo seguente:
Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Apuania è fissata in L. 100 ».
Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2991)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Livorno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;
Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 78 del 28 marzo 1939-XVII della provincia di Livorno, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Livorno;
Vista la deliberazione 28 giugno 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Livorno, nel testo seguente:
Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Livorno è fissata in L. 100 ».
Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Con-

sorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3027)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 28 luglio 1941-XIX - N. 163

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,26	—
Belgio (belgas)	—	3,0423
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	76,05
Id. 3,50 % (1902)	73,35
Id. 3 % lordo	52,60
Id. 5 % (1935)	93,45
Redimibile 3,50 % (1934)	72,875
Id. 5 % (1936)	94,975
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,85
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,45
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,075
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,45
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,625
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 29 luglio 1941-XIX - N. 164

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,26	—
Belgio (belgas)	—	3,0423
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,85
Id. 3,50 % (1902)	73,275
Id. 3 % lordo	52,60
Id. 5 % (1935)	93,375
Redimibile 3,50 % (1934)	72,55
Id. 5 % (1936)	95,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,825
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,45
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,05
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,375
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,475
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	98,90

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del personale.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1941-XIX.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità, dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3060)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

ELENCO n. 12 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di dicembre 1940-XIX (dal n. 62735 al n. 62804 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 12 mese di dicembre 1940-XIX del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE I — Prodotti del suolo, grezzi e parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi, spoglie di animali.		
7-11-1940	S.A.A.T.I. (Soc. An. Appianese Tessuti Industriali), ad Appiano Gentile (Como).	Marchio di fabbrica per pelli forate.	62790	30-12-1940
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.		
26-10-1940	Leonardo Califano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per burro.	62743	30-12-1940
26-10-1940	Ditta Giuseppe Salvati & Figli, a San Severino Rota (Salerno).	Marchio di fabbrica per conserve alimentari.	62744	30-12-1940
26-10-1940	Salvatore Condorelli, a Napoli.	Marchio di fabbrica per gelati.	62745	30-12-1940
6-11-1940	Distilleria Maraschino & Liquori Romano Vlahov, a Zara.	Marchio di fabbrica per liquori, sciroppi, bevande in genere, caramelle e dolci in genere.	62762	30-12-1940
6-11-1940	Distilleria Maraschino & Liquori Romano Vlahov, a Zara.	Marchio di fabbrica per liquori, sciroppi, bevande in genere, caramelle e dolci in genere.	62763	30-12-1940
2-11-1940	Angelo Campassi, a Torino.	Marchio di fabbrica per cartoline illustrate, cioccolattini, caramelle, dolciumi in genere.	62775	30-12-1940
2-11-1940	Angelo Campassi, a Torino.	Marchio di fabbrica per cartoline illustrate, cioccolattini, caramelle, dolciumi in genere.	62776	30-12-1940
11-11-1940	Vittorio Baccagli, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle, cioccolato, boeri, torroni, confetture, biscotti e affini.	62797	30-12-1940
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse. *(Vedi anche classe II marchio n. 62762).*		
7-10-1940	Ditta Giuseppe Contratto, a Canelli.	Marchio di fabbrica per vini, vermouth, liquori, aperitivi, vini tonici, vini aromatizzati, vini liquorosi, vini spumanti, bevande alcooliche, bevande non alcooliche.	62735	30-12-1940
18-10-1940	Elia Ricciardi, a San Lorenzello (Benevento).	Marchio di fabbrica per liquore.	62742	30-12-1940
2-11-1940	Priv. Fabbrica Maraschino « Excelsior » Girolamo Luxardo, a Zara.	Marchio di fabbrica per liquori, distillati di vino, acquavite.	62751	30-12-1940
4-11-1940	Soc. An. F.A.M.A. - Società Anonima Fabbricazione Acque Minerali e Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibite gasate analcooliche.	62781	30-12-1940
4-11-1940	Soc. An. F.A.M.A. - Società Anonima Fabbricazione Acque Minerali e Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibite gasate analcooliche.	62782	30-12-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
4-11-1940	Soc. An. F.A.M.A. - Società Anonima Fabbricazione Acque Minerali e Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibite analcooliche.	62783	30-12-1940
5-11-1940	Arnaldo Broggini, a Varese.	Marchio di fabbrica per bibite preparate e in genere gasate o no, acque da tavola minerale od artificiale, acque di seltz, acque di soda, sciroppi, succhi, mosti, liquori nonchè concentrati, preparati e derivati di tutti i detti prodotti, sia liquidi che solidi, che in polvere, che gassosi.	62785	30-12-1940
9-11-1940	Ditta Rabarbaro Zucca dei figli di Carlo Zucca fu Gerolamo, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	62795	30-12-1940
9-11-1940	Ditta Rabarbaro Zucca dei figli di Carlo Zucca fu Gerolamo, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	62796	30-12-1940
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.**		
22-10-1940	Armando Luigi Nenfro, a Genova.	Marchio di commercio per oli lubrificanti.	62737	30-12-1940
19-10-1940	Società in nome collettivo Borsari & C., a Parma.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria.	62746	30-12-1940
25-10-1940	Fontanella Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi e profumerie in genere.	62754	30-12-1940
10-10-1940	Società Prodotti Industriali Rappresentanze Depositi - Società a g. l. (S.P.I.R.D.E.), a Trieste.	Marchio di fabbrica per cere per pavimenti in genere, lucidi per metalli in pasta e liquidi, cere per calzature, liquidi insetticidi e disinfettanti, colla per uffici, inchiostri e cosmetici.	62747	30-12-1940
9-11-1940	Ditta Fratelli Azario, a Biella.	Marchio di fabbrica per crema da toeletta.	62767	30-12-1940
2-11-1940	Giovanni Carnago, a Galliate (Novara).	Marchio di fabbrica per saponi.	62780	30-12-1940
4-11-1940	Società in Accomandita Profumerie Satinine Usellini & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti odorosi, profumi, lozioni, acqua di colonia, ciprie, talco, creme, saponi ed acque da toletta in genere.	62784	30-12-1940
		CLASSE V. — **Metalli lavorati; utensili; macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.**		
8-11-1940	S.F.E.R.A. - Società Ferramenta Edili Rinnovate Affini, a Roma.	Marchio di fabbrica per articoli vari in metallo e specialmente per serramenta, materiali edili e affini.	62764	30-12-1940
8-11-1940	Antonio Beltrame & Figlio, a Maniago	Marchio di fabbrica per forbici, coltelli, utensili da taglio per l'agricoltura, cazzuole, martelline e simili per arte muraria.	62765	30-12-1940
31-10-1940	Soc. An. il Sarchio Arieggiatore, a Milano.	Marchio di fabbrica per motore agricolo di piccola potenza ad unico cingolo.	62768	30-12-1940
31-10-1940	Luigi Bonora, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchina per rimagliare calze e simili.	62770	30-12-1940
31-10-1940	Giovanni Battista Rocca, a Esino Lario (Como).	Marchio di fabbrica per apparecchi o dispositivi per filatura a mano e meccanica.	62772	30-12-1940
8-11-1940	M.I.S.A.L. - Macchine Industriali Società Anonima Leto, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine per arrotondare denti ed ingranaggi, macchine utensili, loro parti ed accessori.	62792	30-12-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE VI. — **Orologeria, apparecchi di elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali, macchine da cucire, da maglieria ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
6-11-1940	Fabbrica Accumulatori Partenope, a Napoli.	Marchio di fabbrica per accumulatori elettrici di ogni genere, loro pezzi di ricambio e accessori.	62787	30-12-1940
6-11-1940	Fabbrica Accumulatori Partenope, a Napoli.	Marchio di fabbrica per accumulatori elettrici di ogni genere, loro pezzi di ricambio e accessori.	62788	30-12-1940
11-11-1940	Gaetano Malaguti, a Milano.	Marchio di fabbrica per trasformatori, trasformatori ed induttanze, condensatori e loro parti, macchine elettriche in genere, saldatrici, ricalcatrici e loro parti, forni elettrici in genere.	62799	30-12-1940
12-11-1940	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiale isolante per conduttori e cavi elettrici.	62800	30-12-1940
12-11-1940	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiale isolante per conduttori e cavi elettrici.	62801	30-12-1940
12-11-1940	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiale isolante per conduttori e cavi elettrici.	62802	30-12-1940
		CLASSE VIII. — **Materiale da costruzioni, vetrerie e ceramiche.** *(Vedi anche classe V marchio n. 62764).*		
25-10-1940	Giulio Barzega, a Genova.	Marchio di fabbrica per impasto e piastrelle per pavimentazioni, rivestimenti murali ed affini composti di agglomerati di cemento e di cemento e legno.	62738	30-12-1940
7-11-1940	Società Istriana dei Cementi, a Casale Monferrato.	Marchio di fabbrica per cemento fuso rapido.	62760	30-12-1940
7-11-1940	Società Istriana dei Cementi, a Casale Monferrato.	Marchio di fabbrica per cemento fuso extra lento.	62761	30-12-1940
2-11-1940	Carlo Cesareni, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per impasti per intonaci, pitture murali e pitture in genere.	62779	30-12-1940
		CLASSE IX. — **Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
31-10-1940	Silvio Burlando, a Genova.	Marchio di fabbrica per isolante termico afono.	62741	30-12-1940
		CLASSE XII. — **Carrozzerie e trasporti in genere, selleria e valigeria.**		
29-10-1940	Carlo Borgioli, a Bari.	Marchio di fabbrica per dispositivi reggiciclo ed accessori in genere per biciclette.	62756	30-12-1940
6-11-1940	Soc. An. Edoardo Bianchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per velocipedi ed accessori in genere.	62786	30-12-1940
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
7-11-1940	Società in nome collettivo Tintoria Apparecchiatura Subalpina Cantaluppi, Fontana, Longoni e Bettoni, a Como.	Marchio di fabbrica e di commercio per tessuti di seta pura, di raion e misti di seta e raion.	62758	30-12-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
7-11-1940	S.A.A.T.I. - Soc. An. Appianese Tessuti Industriali, ad Appiano Gentile (Como).	Marchio di fabbrica per veli di seta.	62789	30-12-1940
8-11-1940	Amadei & C. Accomandita semplice, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di seta.	62791	30-12-1940
		Classe XIV. — Articoli di vestiario ed oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.		
29-10-1940	« Fama » Fabbrica Italiana Maglierie fini S. A., a Gorgonzola (Milano).	Marchio di fabbrica per calze in genere.	62757	30-10-1940
6-11-1940	Maglificio Giuseppe & Luigina Franchelli, a Torino.	Marchio di fabbrica per confezioni di biancheria, maglieria in genere.	62759	30-12-1940
31-10-1940	Soc. An. Manifattura Lombarda Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze eseguite con filato compensato.	62771	30-12-1940
2-11-1940	Ditta Cugini Banfi, a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature.	62778	2-11-1940
8-11-1940	Società Commercio Articoli Tessili S. A., a Padova.	Marchio di fabbrica per calze ed in particolare calze per signora.	62793	30-12-1940
		Classe XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.		
25-10-1940	Giovanni Ottolino, a Milano.	Marchio di fabbrica per pipe, bocchini, filtri da fumo ed articoli per fumatori in generale.	62753	30-12-1940
		Classe XVI. — Caucciù e guttaperca.		
11-11-1940	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per cerchioni di gomma pneumatici, semipneumatici e pieni.	62798	30-12-1940
		Classe XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria e oggetti di cancelleria. *(Vedi anche classe IV marchio n. 62747).*		
9-10-1940	Vittorio Cavalli, a Torino.	Marchio di fabbrica per copertine di registri e varie, fogli per registri, schede e stampati di qualsiasi tipo, macchinette e parti meccaniche varie facenti parte di registri e classificatori.	62736	30-12-1940
		Classe XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.		
25-10-1940	Teresa Casazza in Garbarino, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	62739	30-12-1940
20-10-1940	Alfredo Gentili, a Pisa.	Marchio di fabbrica per medicinale.	62748	30-12-1940
29-10-1940	Soc. An. Laboratorio Guidotti & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	62749	30-12-1940
29-15-1940	Soc. An. Laboratorio Guidotti & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	62750	30-12-1940
2-11-1940	Antonio Chinaglia, a Padova.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	62752	30-12-1940
26-10-1940	Giovanni Cepparulo, a Nossa (Bergamo).	Marchio di fabbrica per antisettico e disinfettante della bocca e della gola.	62755	30-12-1940
5-11-1940	Istituto Biochimico Ligure S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per un preparato opoterapico.	62766	30-11-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
5-11-1940	Istituto Biochimico Ligure S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per un preparato opoterapico.	62769	30-12-1940
9-11-1940	Società Anonima Sandoz, a Milano.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	62794	30-12-1940
25- 6-1940	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato chimico-farmaceutico.	62803	30-12-1940
5- 7-1940	Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli & C., Soc. An. Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto curativo e profilattico contro la blenorragia, in forma di liquido, confetti, pillole, perle, pasta, polvere, gelatina.	62804	30-12-1940
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
30-10-1940	Società Anonima Marcenaro & Pedemonte, a Genova.	Marchio di fabbrica per tinture per capelli.	62740	30-12-1940
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.** *(Vedi classe IV marchio n. 62747).*		
31-10-1940	C.I.C.A.T. - Compagnia Italiana Cinghioli e Articoli Tecnici, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto adesivo, conservativo, lubrificante, rigeneratore, antiacido, antipolvere, antiumido, isolante, antislittevole, impermeabilizzante, antiscrepolante, emolliente da applicarsi ed usarsi a cuoi ed a tutti i tipi di cinghie sia di trasmissione che per altro uso; tanto allo stato liquido che semiliquido, in pasta, solido e semi-solido.	62773	30-12-1940
31-10-1941	C.I.C.A.T. - Compagnia Italiana Cinghioli e Articoli Tecnici, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto, adesivo, conservativo, rigeneratore, antiacido, antipolvere, antiumido, antiscrepolante, isolante, lubrificante, impermeabilizzante, emolliente, antislittevole da applicarsi ed usarsi a cuoi ed a tutti i tipi di cinghie di trasmissione che per altro uso, tanto allo stato liquido che semi-liquido, in pasta, solido e semi-solido.	62774	30-12-1940
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altri classi.** *(Vedi anche classe II marchio nn. 62775, 62776).*		
2-11-1940	Angelo Campassi, a Torino.	Marchio di fabbrica per cartoline illustrate.	62777	30-12-1940

AVVISO. — Presso le Prefetture e i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 12 ottobre 1940-XVIII

Il direttore: A. ZENGARINI

(2730)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Rosello (Chieti), Deliceto (Foggia), San Giovanni a Piro (Salerno) e San Nicandro Garganico (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

1) Il signor Antonino Percario fu Carmine è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rosello (Chieti);

2) Il sig. Zaccaria Di Taranto fu Michele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Deliceto (Foggia);

3) Il sig. Ambrogio Beati fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Giovanni a Piro (Salerno);

4) Il signor Alfonso Mascolo di Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicandro Garganico (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3070)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 200 posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Visti gli articoli 8, 123 a 129 e 269 dell'Ordinamento giudiziario approvato col R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, che detta le norme per il concorso di ammissione in Magistratura;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la stessa causa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 10 ottobre 1934 ed il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, concernenti l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, ed il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo, 6 novembre 1935, concernenti il trattamento del personale statale richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439, che estende ai combattenti in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, riguaradante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610, recante norme circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1858, che equipara il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, relativa alle condizioni di priorità negli impieghi ai capi di famiglia numerosa;

Visto il R decreto 9 luglio 1940, n. 1156, che reca provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi squadristi;

Vista l'autorizzazione, in data 7 giugno 1941-XIX, della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad indire, con la procedura d'urgenza, un concorso per 200 posti di uditore giudiziario, rimanendo riservati altri 210 posti a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a n. 200 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile, ed iscritto al P.N.F., salve le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21, e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante.

Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, il limite di età è protratto a 35 anni. Tale beneficio viene esteso anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra, il limite di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti al Partito senza interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni che precedono è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose il limite massimo di età è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni,

nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

L'elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2 ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, ottennero l'ammissione ai precedenti concorsi per uditore di tribunale banditi dopo la pubblicazione del decreto 10 ottobre 1934-XII del Capo del Governo, ma non poterono sostenere le prove scritte, perchè richiamati alle armi o, comunque, a causa del servizio militare possono essere ammessi al presente concorso, prescindendo dal limite di età;

e) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una Università del Regno.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno, è equiparata, per coloro che appartengono alla Provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex impero austriaco, anteriormente, però, al 31 dicembre 1923.

L'aspirante deve essere provvisto del titolo di studio suddetto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da lire sei, diretta al Ministro di grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re Imperatore, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno trasmettere nel prescritto termine di giorni novanta, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove di esame.

I candidati ammessi alle prove orali dei concorsi per uditore di tribunale indetti dopo la pubblicazione del decreto 10 ottobre 1934-XII del Capo del Governo e che non abbiano potuto sostenerle, perchè richiamati alle armi o, comunque, a causa del servizio militare, potranno chiedere di essere ammessi a sostenere le sole prove orali, e concorrere con i candidati del presente concorso al conferimento dei posti disponibili.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

a) certificato di appartenenza al P. N. F. o ai Fasci giovanili di combattimento ed ai Gruppi universitari fascisti, da rilasciarsi su carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato, redatto su carta legale, può essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del certificato suddetto non è obbligatoria, ma facoltativa;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da lire otto, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

c) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da lire quattro).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

d) certificato medico (carta da bollo da lire quattro) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) ritratto in fotografia, che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura del Re Imperatore. Su tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da lire dodici, legalizzato dal procuratore del Re Imperatore e di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza, di cui all'articolo 2 del presente bando;

h) dichiarazione del concorrente, da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica;

i) dichiarazione del candidato — in carta esente da bollo — da cui risulti se ed in quale data il candidato medesimo abbia contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura del Re Imperatore di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *c*) ed *f*), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di aver riportata la qualifica almeno di « buono ».

Le benemerenze militari, fasciste e demografiche dovranno essere dimostrate da documenti da cui risulti che l'aspirante:

1) sia insignito di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare;

2) sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista, o invalido per le operazioni nell'Africa Orientale;

3) sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di caduto nelle operazioni nell'Africa Orientale;

4) sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e, in quest'ultimo caso, purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, abbia la qualifica di « squadrista » o sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di Sansepolcrista, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o sia socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) sia figlio di un invalido di guerra o per la causa fascista;

7) abbia prestato servizio militare come combattente, oppure risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) sia ufficiale di complemento.

Analogamente da appositi documenti dovrà risultare che l'aspirante:

9) abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

10) sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11) presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato;

12) sia invalido, orfano o congiunto di cittadino caduto in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio

1936-XIV, o abbia prestato servizio militare non isolato all'estero dopo la data suddetta.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette), ovvero con dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale, deve risultare da certificato in bollo da lire quattro, da rilasciarsi dal podestà, debitamente legalizzato.

Soltanto con esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra; la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del P.N.F., e contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

L'impedimento a presentarsi nel precedente concorso alle prove scritte o a quelle orali per ragioni di servizio militare, come precisato negli articoli 2 e 3, deve risultare da apposita dichiarazione della competente autorità militare.

Art. 6.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi al concorso coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro di grazia e giustizia, di moralità e condotta incensurabili e appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Non sono del pari ammessi coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura.

Agli effetti dell'ammissibilità, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 7.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) diritto penale;
4) diritto amministrativo.

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto e procedura penale;
5) diritto amministrativo e costituzionale;
6) diritto corporativo;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno determinati con successivo decreto.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito una votazione complessiva non inferiore a 105 punti, e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Saranno nominati uditori giudiziari, con decreto Ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Art. 11.

Gli uditori giudiziari sono destinati presso le Preture, i Tribunali e le Procure del Re Imperatore per compiervi un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni; ma dopo almeno un anno di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, possono essere destinati, con giurisdizione piena, ai posti vacanti nei Tribunali, nelle Regie procure, in sottordine nelle Preture, come reggenti nelle Preture prive di titolare, nonchè in funzioni di vice pretore nelle Preture, di cui all'art. 31 del vigente ordinamento giudiziario.

Agli uditori giudiziari è corrisposta l'indennità mensile di L. 1200.

Roma, addì 31 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(3071)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli e per esami ad un posto di preparatore di gabinetto straordinario di chimica presso la Regia Accademia navale di Livorno.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 16 maggio 1932, n. 395, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante della Regia Accademia navale;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia Accademia navale;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940, n. 771, che apporta modificazioni al suddetto regolamento;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esame ad un posto di preparatore di gabinetto straordinario di chimica presso la Regia Accademia navale di Livorno con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 12°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Al concorso possono prender parte i cittadini italiani ed albanesi di razza non ebraica che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppo universitario fascista, e siano muniti di diploma di Regio liceo scientifico o di Regi istituti tecnici industriali i quali alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti indicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, per gli invalidi dell'attuale guerra, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nei commi precedenti sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciasi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dalla Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 39 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite di 30 anni è elevato ancora a 39 anni nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, di cui al R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili), non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda d'ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta per mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova, documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante Marcia su Roma dovranno, comunque avere il visto di ratifica della Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex-combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro nomina è in ogni caso subordinata alla accettazione della domanda medesima;

4) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e gli invalidi dell'attuale guerra, devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità

rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A. O. I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e dei caduti nell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, o degli invalidi dell'attuale guerra, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2; non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi. Il libretto dovrà, peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

9) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio, dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu la autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati che abbiano figli viventi, dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegato di ruolo di una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del citato art. 3, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

a) comandante in 2ª dell'Accademia, direttore degli studi, presidente;

b) comandante in 3ª dell'Accademia, membro;

c) un professore di ruolo dell'Accademia, titolare del Gabinetto di chimica, membro;

d) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario senza voto.

Art. 6.

L'esame consta di una o più prove pratiche di abilità, da sostenere dinanzi alla predetta Commissione.

Esso avrà luogo a Livorno.

Per ciascuna prova la Commissione dispone di 10 punti.

Art. 7.

Prima di sottoporre i candidati alla prova o alle prove pratiche, di cui al precedente articolo, la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione.

La predetta valutazione sarà espressa mediante coefficienti numerici.

La classificazione dei candidati in graduatoria vien fatta aggiungendo al punto complessivo riportato da ciascun candidato nelle prove pratiche, il punto assegnato per i titoli esibiti.

Detta somma verrà rapportata in ventesimi.

A parità di punti, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, nonchè dall'art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014.

Art. 8.

La Commissione, dopo aver proceduto alla classificazione dei candidati, redige una relazione motivata da sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina, il quale, in base ai risultati della proposta graduatoria, provvede, con suo decreto, alla nomina a preparatore di gabinetto straordinario del vincitore del concorso.

I preparatori di gabinetto straordinari possono essere dispensati in qualunque momento con decreto del Ministro per la marina, su proposta motivata del Comando dell'accademia.

Art. 9.

I preparatori di gabinetto straordinari, di cui al precedente articolo 8, conseguono la promozione a preparatore di gabinetto ordinario di 3ª classe dopo un biennio di effettivo servizio nel grado in seguito a proposta del Comando della Regia accademia navale — fatta previo parere favorevole del direttore degli studi e del direttore di gabinetto — ed a parere favorevole del Consiglio di amministrazione per i funzionari civili dell'Amministrazione militare marittima.

I preparatori di gabinetto straordinari che non ottengano il parere favorevole del Comando o del Consiglio di amministrazione sono con decreto Ministeriale dispensati da ogni ulteriore servizio.

Il provvedimento ha effetto dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è diventato definitivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(3039)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.